

**A.G.C. 07 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e Metodo -
Deliberazione n. 1826 del 18 dicembre 2009 – Disposizioni attuative del decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009 in materia di amministrazione del personale e procedimento disciplinare.**

PREMESSO:

- Che il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 ha introdotto numerose modifiche al D.lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" in materia di gestione delle risorse umane e di procedimento disciplinare;
- Che, in particolare, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 165 del 2001, così come modificato dall'art. 34 del d.lgs. 150/09, "omissis... le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. ...Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici";
- Che l'art. 33 della L. 104/92 disciplina i permessi che possono essere concessi ai lavoratori con handicap in situazione di gravità, ovvero che assistono familiari portatori di handicap in situazioni di gravità;
- Che, relativamente al procedimento disciplinare, la delibera di G.R. 7357 del 15/09/97 attribuisce al dirigente del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, nonché, in caso di assenza, giustificata astensione o ricusazione dello stesso, ai dirigenti di servizio del Settore medesimo, la competenza a promuovere, istruire i procedimenti disciplinari ed ad irrogare le relative sanzioni;
- Che, in particolare, ai sensi dell'art. 55 bis del D.lgs. 165/01, introdotto dall'art. 69 del D.Lgs. n. 150/09, la competenza in merito ai procedimenti disciplinari è così attribuita:
per le infrazioni che possono comportare sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni al Dirigente della struttura ove il dipendente presta servizio, ovvero, laddove il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale, all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
quando la sanzione irrogabile è superiore a quella della sospensione con privazione della retribuzione per più di 10 giorni all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
per le infrazioni che possono comportare le sanzioni di cui all'art. 55 bis, 7° comma e 55 sexies, 3° comma, al dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'art. 19, 3° comma del D.Lgs. 165/01;
- Che le previsioni di cui alla delibera di G.R. n. 7357 del 15/09/97 risultano non più in linea con quanto disposto dal D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009;

CONSIDERATO :

- Che, ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs n. 150 del 27/10/2009, le norme in materia di procedimento disciplinare (artt. 68 e 69), nonché l'art. 34, in materia di gestione delle risorse umane, rientrano nella potestà esclusiva dello Stato;
- Che, al fine di adeguare la gestione delle risorse umane ai principi dettati dall'art. 34 del D.Lgs. 150/09, appare opportuno demandare ai singoli Settori la gestione degli istituti contrattuali che, non prevedendo per la loro concessione il rispetto di una percentuale massima da calcolarsi sul numero complessivo dei dipendenti in servizio, non richiedono una gestione accentrata;
- Che, tra i suddetti istituti, rientra la concessione dei permessi per dipendenti portatori di handicap o che assistono congiunti portatori di handicap, permessi disciplinati dall'art. 33 della legge 104/92, nonché dall'art. 19 del CCNL 06/07/1995;
- Che, relativamente al procedimento disciplinare, con circolare n. 9/2009, il Dipartimento della Funzione Pubblica - Servizio Trattamento Personale ha chiarito che "la nuova disciplina procedurale si applica a tutti i fatti disciplinarmente rilevanti per i quali gli organi dell'amministrazione ai quali è demandata la competenza a promuovere l'azione disciplinare

- acquisiscono la notizia dell'infrazione dopo l'entrata in vigore della riforma";
- Che il comma 4 dell'art. 55 bis del D.Lg. 165/2001, introdotto dal D.Lgs 150/09, dispone che "ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo";
- Che, nel Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, è incardinato, giusta Delibera GR n. 731 del 2008, il Servizio Amministrazione del Personale – Procedimenti in Materia Disciplinare;
- Che, alla materia del procedimento disciplinare e, precisamente, all'infrazione di cui all'art. 3, comma 4, lett. a) "inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattie" del CCNL dell'11/04/2008, è logicamente e funzionalmente connesso anche il procedimento finalizzato all'eventuale dichiarazione di decadenza dal trattamento economico previsto dall'art. 5, comma 14, del D.L. 463/83, convertito dalla Legge 638/83;
- Che l'applicazione della sanzione di cui all'art. 3, comma 4, lett. a) rientra, ai sensi dell'art. 55 bis del D.Lgs. 165/01, nella competenza del Dirigente della struttura ove il dipendente è assegnato;

RITENUTO, pertanto,

- di confermare, ai sensi del comma 4 dell'art. 55 bis del D.Lvo 165 del 2001, introdotto dal D.Lvo 150 del 2009, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari nell'ambito del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento;

- di dover adeguare l'organizzazione interna della Giunta Regionale e la distribuzione delle competenze in materia disciplinare a quanto previsto al D.Lgs. 150/09, individuando nelle competenze dei Dirigenti incaricati quanto di seguito indicato:

1) l'attribuzione al Settore di appartenenza del dipendente della cura dell'istruttoria e l'adozione dei provvedimenti di rilascio dell'autorizzazione al godimento dei permessi di cui all'art. 33 della L. 104/92, mantenendo in capo al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento i compiti di monitoraggio e verifica periodica circa i controlli promossi dai Settori competenti;

2) l'attribuzione al Dirigente del Servizio ed al Dirigente del Settore ove il dipendente è assegnato della competenza ad applicare la sanzione del richiamo verbale;

3) l'attribuzione al Dirigente del Settore ove il dipendente è assegnato o, in caso di assenza o impedimento dello stesso, ai Dirigenti di Servizio del Settore medesimo, della competenza in materia di procedimenti disciplinari, limitatamente ad illeciti per i quali sono applicabili, ai sensi dell'art. 24 del CCNL Regioni Autonomie Locali del 22/01/2004, le sottoelencate sanzioni:

- rimprovero scritto;
- multa di importo pari a 4 ore di retribuzione;
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 gg.;

4) l'attribuzione, altresì, al Dirigente del Settore ove il dipendente è assegnato della competenza relativa al procedimento finalizzato all'eventuale dichiarazione di decadenza dal trattamento economico previsto dall'art. 5, comma 14, del D.L. 463/83, convertito dalla Legge 638/83;

5) l'attribuzione, per i soli dipendenti non incardinati in alcun Settore della Giunta Regionale o Ufficio di livello dirigenziale, al Dirigente del Settore Stato Giuridico e Inquadramento o, in caso di assenza o impedimento dello stesso, al Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale – Procedimenti in Materia Disciplinare del Settore medesimo, anche delle competenze relative ai precedenti punti 3 e 4;

6) l'attribuzione al Dirigente del Settore Stato Giuridico e Inquadramento o, in caso di assenza o impedimento dello stesso, al Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale – Procedimenti in Materia Disciplinare del Settore medesimo, della competenza in materia di procedimenti disciplinari, nonché, in caso di fatti di rilevanza penale, anche della competenza dei relativi provvedimenti di carattere cautelare a carico dei dipendenti e dirigenti, limitatamente ad illeciti per i quali sono applicabili, ai sensi dell'art. 24 del CCNL Regioni Autonomie Locali del 22/01/2004 nonché dell'art. 27 del C.C.N.L. Area della Dirigenza del 10/04/1996 e s.m.i., le seguenti sanzioni:

- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 gg. fino a un massimo di 6 mesi;

- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso;

7) l'attribuzione al Coordinatore dell'A.G.C. 07 "AA.GG., Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo", della competenza in materia di procedimenti disciplinari limitatamente ad illeciti disciplinari ascrivibili ai dirigenti ai sensi degli artt. 55 bis comma VII e sexies comma III del D.Lgs 165/01, così come modificato dal D.Lgs 150/2009, precisando che, in tal caso, il Coordinatore dell'A.G.C. 07 si avvale, ai fini istruttori del supporto del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, ovvero di altro personale individuato dal Coordinatore stesso;

- di dover precisare, altresì, che le competenze attribuite in materia di procedimento disciplinare, con la presente deliberazione, debbano essere applicate a tutti quei fatti disciplinarmente rilevanti per i quali gli organi dell'Amministrazione ai quali è demandata la competenza in materia disciplinare, così come sopra definita, non abbiano ancora acquisito la notizia dell'infrazione alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 150/09;

- di dover, di conseguenza, provvedere alla revoca della delibera di G.R. n. 7357 del 15/09/97;

- di dover demandare all'A.G.C. 07 la predisposizione di una circolare esplicativa contenente una più dettagliata informazione sull'attuazione del D.Lgs 150/09, in materia di procedimento disciplinare e di gestione del personale;

VISTA la L.R. 11/91;

VISTO il d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTI il C.C.N.L. del comparto Regioni-Autonomie Locali del 22/01/2004 e il C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza del 10/04/1996;

DATO ATTO che di detto provvedimento viene data l'informativa alle OO.SS.;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime:

DELIBERA

Per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente richiamate:

- di revocare la delibera della Giunta regionale della Campania n. 7357 del 15/09/97;
- di individuare, ai sensi del comma 4 dell'art. 55 bis del D.Lvo 165 del 2001, introdotto dal D.Lvo 150 del 2009, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari nell'ambito del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento;
- di individuare, nelle competenze dei Dirigenti incaricati, l'attribuzione dei compiti in materia disciplinare e di gestione del personale così come di seguito riportato:
 - a) l'attribuzione al Settore di appartenenza del dipendente della cura dell'istruttoria e l'adozione dei provvedimenti di rilascio dell'autorizzazione al godimento dei permessi di cui all'art. 33 della L. 104/92, mantenendo in capo al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento i compiti di monitoraggio e verifica periodica circa i controlli promossi dai Settori competenti;
 - b) l'attribuzione al Dirigente del Servizio ed al Dirigente del Settore ove il dipendente è assegnato della competenza ad applicare la sanzione del richiamo verbale;
 - c) l'attribuzione al Dirigente del Settore ove il dipendente è assegnato, o in caso di assenza o impedimento dello stesso, ai Dirigenti di Servizio del Settore medesimo, della competenza in materia di procedimenti disciplinari, limitatamente ad illeciti per i quali sono applicabili, ai sensi dell'art. 24 del CCNL Regioni Autonomie Locali del 22/01/2004, le sottoelencate sanzioni:
 - rimprovero scritto;

- multa di importo pari a 4 ore di retribuzione;
 - sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 gg.;
- d) l'attribuzione al Dirigente del Settore ove il dipendente è assegnato, altresì, della competenza relativa al procedimento finalizzato all'eventuale dichiarazione di decadenza dal trattamento economico previsto dall'art. 5, comma 14, del D.L. 463/83, convertito dalla Legge 638/83;
- e) per i soli dipendenti non incardinati in alcun Settore della Giunta Regionale o Ufficio di livello dirigenziale, l'attribuzione al Dirigente del Settore Stato Giuridico e Inquadramento o, in caso di assenza o impedimento dello stesso, al Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale – Procedimenti in Materia Disciplinare del Settore medesimo, anche della competenze relativa ai procedimenti di cui alle precedenti lettere c) e d);
- f) l'attribuzione al Dirigente del Settore Stato Giuridico e Inquadramento o, in caso di assenza o impedimento dello stesso, al Dirigente del Servizio Amministrazione del Personale – Procedimenti in Materia Disciplinare del Settore medesimo, della competenza in materia di procedimenti disciplinari, nonché, in caso di fatti di rilevanza penale, anche della competenza dei relativi provvedimenti di carattere cautelare a carico dei dipendenti e dirigenti, limitatamente ad illeciti per i quali sono applicabili, ai sensi dell'art. 24 del CCNL Regioni Autonomie Locali del 22/01/2004 nonché dell'art. 27 del C.C.N.L. Area Dirigenza del 10/04/1996 e s.m.i., le seguenti sanzioni:
- sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 gg. fino a un massimo di 6 mesi;
 - licenziamento con preavviso;
 - licenziamento senza preavviso;
- g) l'attribuzione al Coordinatore dell'A.G.C. 07 "AA.GG., Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo", della competenza in materia di procedimenti disciplinari limitatamente ad illeciti disciplinari ascrivibili ai dirigenti ai sensi degli artt. 55 bis comma VII e sexies comma III del D.Lgs 165/01, così come modificato dal D.Lgs 150/2009, precisando che, in tal caso, il Coordinatore dell'A.G.C. 07 si avvale, ai fini istruttori del supporto del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, ovvero di altro personale individuato dal Coordinatore stesso;
- di prevedere che le disposizioni della presente deliberazione siano applicabili dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 150/09 e che esse si applichino a tutti quei fatti disciplinarmente rilevanti per i quali gli organi dell'Amministrazione ai quali è demandata la competenza in materia disciplinare, così come sopra definita, non abbiano ancora acquisito la notizia dell'infrazione alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 150/09;
- di demandare, inoltre, ferme restando le competenze stabilite dal presente provvedimento, all'A.G.C. 07 la predisposizione di una circolare esplicativa contenente una più dettagliata informazione sull'attuazione del D.Lgs 150/09, in materia di procedimento disciplinare e di gestione del personale;
- di trasmettere il presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza, a tutti i Settori dell'A.G.C. 07 "AA.GG., Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo", a tutte le AA.GG.CC. della Giunta e, per i loro tramite, a tutti i Settori della G.R., ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino